

COMUNE DI RIVA DEL PO

PROVINCIA DI FERRARA

REP. N.

**CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D'USO AMMINISTRATIVA A TITOLO
GRATUITO PER ANNI 3, A FAR DATA DAL 01.09.2021, DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COSTITUITO DA CAMPO (DI CALCIO oppure TENNIS) E DA
ANNESSI SERVIZI SITO IN**

Con la presente **scrittura privata**, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

il **Riva del po (FE)**, nel prosieguo denominato anche "Committente", rappresentato dal
Responsabile del Settore AA.GG. e Istituzionali Dott. Luca Fedozzi, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica presso il Comune di Riva del Po (FE) Via 2
Febbraio 23 loc. Berra - C.F./P.IVA n. 02035850383, il quale interviene nel presente atto
non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto del Comune stesso, nel prosieguo
denominato anche "Concedente";

E

_____, avente sede in
_____ C.F. : _____ - P.IVA
_____, rappresentata ad ogni effetto dal proprio Presidente/Legale
Rappresentante Sig. _____, nato a _____ il
_____, nel prosieguo denominato anche "Concessionario";

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONCESSIONE

Il Comune concede in concessione d'uso amministrativa a titolo gratuito a
_____, che accetta, l'impianto sportivo

costituito da n. _____ camp__ di calcio (*oppure campo da tennis*), strutture edilizie, aree ed impianti annessi, situati in _____, _____, perché se ne serva per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresa la promozione e l'organizzazione di attività (*calcistica e/oppure tennistica*), anche ospitando altre compagnie sportive e favorendone così in via prioritaria l'attività sportiva dilettantistica.

Il Concessionario si servirà degli impianti sportivi descritti con la dovuta diligenza, per adibirli allo svolgimento della pratica del calcio, oltre che per iniziative compatibili e correlate, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti; in caso di utilizzo diverso da quello previsto nel presente contratto, il Committente ne potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso amministrativa **a titolo gratuito** avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01.09.2021.

Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

Non è previsto il rinnovo tacito del contratto. Alla scadenza dei termini il Concessionario è obbligato a restituire gli impianti sportivi, oggetto del presente contratto.

ART. 3 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario dichiara di aver visionato gli impianti sportivi e di averli trovati idonei allo scopo.

Gli impianti sportivi vengono concessi ed affidati nello stato di fatto e di diritto così come attualmente si trovano.

Prima della stipula del contratto verrà eseguito un sopralluogo con la presenza congiunta di incaricati dei competenti uffici tecnici comunali e di un rappresentante del Concessionario, al fine di accertare le effettive condizioni dell'impianto. Di tale sopralluogo verrà redatto un Verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il concessionario è tenuto a concedere l'uso degli impianti all'Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni da essa organizzate, per un massimo di 10 (dieci) giorni annui. L'Amministrazione potrà avvalersi di tale facoltà previa comunicazione al concessionario e compatibilmente con le esigenze dello stesso.

Il concessionario dovrà inoltre:

1. prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport, anche in accordo con il Comune, l'Istituto Scolastico Comprensivo di Copparo, altre società sportive;
2. concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dall'Amministrazione Comunale.

Al termine del rapporto verrà effettuato un sopralluogo congiunto fra le parti, per accertare le condizioni dell'impianto in rapporto della consegna iniziale e per verificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento d'uso. Di tale sopralluogo verrà redatto un Verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

ART. 4 - CUSTODIA

Il concessionario è costituito custode dell'impianto sportivo, delle annesse strutture e dei beni mobili concessi ed è direttamente responsabile verso il committente ed i terzi dei danni causati ai medesimi, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi.

Il concessionario dovrà:

1. custodire e conservare il bene, nel suo complesso, con la massima cura;
2. mantenere i locali concessi nello stato attuale in si trovano, salvo migliorie da apportare in base a specifici accordi con l'Amministrazione comunale;
3. servirsi dei locali esclusivamente per l'uso per il quale sono stati concessi.

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto; il concessionario non può concedere a terzi il godimento del bene, neppure in modo temporaneo, fatto salvo che per perseguire il finalità previste nel presente contratto.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza “del buon padre di famiglia” e osservando le norme vigenti applicabili e compatibili con la natura dell’impianto stesso.

L’utilizzo dell’impianto deve essere consentito altresì a tutti i cittadini per un sano impiego del tempo libero e per le attività scolastiche, in base ad accordi da stabilirsi con il concessionario, nel rispetto delle compatibilità gestionali ed organizzative dello stesso.

Il concessionario si impegna a non variare la destinazione dell’utilizzo degli impianti concessi e ad acquisire dalle competenti autorità ogni eventuale autorizzazione che sia necessaria per l’utilizzo degli stessi.

Sono a carico del concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto a pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- le spese per consumi di energia elettrica, gas naturale, acqua, servizio gestione rifiuti, comprese le spese per l’eventuale voltura dei relativi contratti, materiale vario e quant’altro necessari alla normale attività dell’impianto;
- manutenzione e revisione periodica degli estintori previsti per legge;
- manutenzione e revisione dei defibrillatori ove presenti all’atto della consegna;
- le spese di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dell’impianto sportivo; la manutenzione degli impianti dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI e di quelle antincendio, in quanto applicabili e compatibili con lo stato dell’impianto;

Per manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dell’impianto sportivo si intende:

1. riparazione e rifacimento parziale di intonaci interni ed esterni e tinteggiatura;
2. rifacimento parziale di rivestimenti e pavimenti interni senza modifiche ai materiali;
3. rifacimento parziale di pavimentazioni esterne e manto di copertura senza modifiche ai materiali;
4. riparazioni di parti accessorie di infissi, serramenti senza modifica di materiale e

tipologia d'infisso;

5. riparazione della recinzione;
6. cambio lampadine, neon, interruttori, punti presa, valvole; resta esclusa la sostituzione delle lampade di illuminazione dei campi da gioco, che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale;
7. verniciatura periodica di tutte le opere in metallo presenti;
8. riparazione e mantenimento delle pavimentazioni e dei campi, delle strutture, degli spazi sia interni che esterni ad esse;
9. rasatura erba.

Sono a carico del concessionario, che se ne assume interamente la responsabilità, l'assolvimento di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza e al servizio di soccorso degli utenti, nonché alla vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'impianto sportivo, nella perfetta e scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario, in caso di impossibilità dichiarata all'utilizzo dei propri mezzi per le operazioni di manutenzione e gestione, potrà avvalersi delle attrezzature comunali, previa richiesta scritta all'Ufficio Tecnico comunale, con un anticipo di almeno dieci (10) giorni, e compatibilmente con le esigenze operative dell'Amministrazione.

Prevvia autorizzazione scritta del committente, il concessionario potrà installare nell'impianto sportivo, a propria cura e spese, strutture mobili o comunque removibili per lo svolgimento di attività compatibili con la presente concessione, oltre che con le leggi e le altre norme vigenti in materia. Potrà altresì richiedere al Comune di apportare eventuali migliorie all'impianto addossandosi, in tutto o in parte, i relativi costi, fatto salvo il benessere del Comune stesso. Le migliorie, le modifiche o le riparazioni eseguite dal concessionario restano acquisite al committente senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del committente, salvo, sempre per il committente, il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dell'impianto nello stato in cui questi lo ha ricevuto.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- gli oneri di manutenzione straordinaria degli impianti, sempre che non sia dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività sportive poste in essere dal concessionario;
- la sostituzione delle lampade di illuminazione (fari) dei campi da gioco;
- la nomina ed il pagamento del "terzo responsabile" degli impianti termici ai sensi della L. 10/91 e smi e del DPR n. 412/93;
- la concessione in uso di attrezzature in dotazione all'impianto, nel rispetto delle modalità indicate all'art. 5.

ART. 7 - PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

L'impianto e l'area di pertinenza restano di esclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale di Riva del Po. Sono esclusi da tale disposizione gli arredi ed altri beni acquistati direttamente dal concessionario.

Il concessionario risponde di eventuali danni e responsabilità relative alla conservazione dell'impianto nei confronti del Comune di Riva del Po.

ART. 8 – CONTROLLI

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 9 – SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Il concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente concessione. Non potranno altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità,

agibilità, ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese salva ogni determinazione in merito da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente, il Comune di Riva del Po potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Costituiscono cause di decadenza, la violazione grave e ripetuta delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario con il presente contratto.

Allorché si verifichi una violazione da parte del concessionario, il Comune provvede alla sua contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni.

Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta, con provvedimento del Responsabile del settore competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.

Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi. Lo stesso contratto potrà essere anticipatamente risolto con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, ai locali, impianti concessi in uso, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile a se stesso quanto prodotta da terzi, avendo esso l'obbligo della vigilanza e della custodia di quanto affidatogli, e si assume ogni responsabilità, civile e penale,

derivante dall'utilizzo degli stessi, sia nei confronti dei propri associati e di terzi che dell'Amministrazione comunale.

A tal fine il Concessionario ha presentato apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un massimale di _____ (*non inferiore ad Euro 1.000.000,00 un milione*) per danni alle persone, e di _____ (*non inferiore ad Euro 1.000.000,00 un milione*) per danni a cose a favore del Comune di Riva del Po per una durata pari alla validità della presente Concessione.

Il Concessionario ha presentato altresì polizza assicurativa contro tutti i rischi derivanti dalla conduzione dell'impianto (c.d. rischio locativo di cui agli artt. 1588 e 1589 del CC) per un valore di ricostruzione a nuovo degli spogliatoi e dei locali dell'impianto sportivo oggetto di concessione pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) più IVA 22%.

La mancata stipula delle polizze assicurative e/o il mancato pagamento del premio assicurativo sono condizioni sufficienti per la revoca immediata del presente accordo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di presentare al Comune, entro 15 (quindici) giorni dalle relative emissioni le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali delle suddette polizze assicurative per tutta la durata del contratto.

ART. 12 – DEFIBRILLATORE

Con riferimento al DM 24 aprile 2013 è fatto obbligo l'acquisto (*se non già presente..*) di un defibrillatore (*o di altro sistema salvavita equivalente*) e nel contempo di aver provveduto alla formazione del proprio personale.

ART. 13 – DOMICILIAZIONE

Il domicilio del concessionario viene eletto, ai fini del presente contratto, all'indirizzo dell'immobile concesso in uso.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Riva del Po, approvato con delibera del Commissario Prefettizio nell'esercizio dei poteri della Giunta n. 20 in data 08.04.2019, per quanto

compatibili e liberamente consultabile dal sito Internet dell'Ente URL: www.comune.rivadelpo.fe.it – Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.

ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PREVENZIONE

CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di quanto contenuto nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Riva del Po, approvato con delibera di GC. n. 5 del 31.1.2020 e liberamente consultabile dal sito Internet dell'Ente URL: www.comune.rivadelpo.fe.it . Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell'art. 6-bis della L. n. 241/90 e dell'art. 13 comma 3 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, le parti, coinvolte nel presente atto, dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Il concessionario dichiara inoltre di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Riva del Po che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.L.gs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.

ART. 16 – OBBLIGHI DI LEGGE

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti che disciplinano la sua attività e sarà responsabile dell'osservanza delle leggi del P.S. che ne regolamentano l'esercizio.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia, sia vigenti che di futura emanazione.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto ed ogni onere accessorio, spese di registrazione comprese, sono a carico del concessionario.

ART. 18 – NORME FINALI

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi, efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e ad eventuali altre leggi vigenti in materia.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti contraenti nei modi e nelle forme di legge in segno di accettazione piena.

Riva del Po, loc. Berra, lì _____

Per il Comune di Riva del Po

Dott. Luca Fedozzi (F.to in digitale)

Per l'Associazione sportiva

Il Presidente – (F.to in digitale)